



NUOVO PACCHETTO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

Il **Regolamento (UE) n. 1745/2024**, adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 24 giugno 2024, ha introdotto un nuovo pacchetto sanzionatorio nei confronti della Federazione Russa, in considerazione delle azioni intraprese da quest'ultima nei confronti dell'Ucraina.

Le disposizioni da ultimo adottate introducono **nuove restrizioni soggettive e merceologiche**, restrizioni alle **prestazioni di determinati servizi, obblighi in materia di due diligence**, nonché misure atte a **scongiurare l'elusione** dei divieti introdotti nel tempo.

Si segnalano le **principali novità in materia di controlli e restrizioni in ambito import/export**:

- inserimento del **Liechtenstein** tra l'elenco dei Paesi partner, anche per l'importazione di prodotti siderurgici;
- introduzione del divieto di importazione dalla Russia del **gas elio**;
- divieto di importazione di **GNL russo** verso terminali specifici non connessi alla rete di gasdotti dell'Unione.
- **ampliamento dei beni "listati"**, oggetto di **divieto di esportazione verso la Russia o per un uso in Russia**. In particolare, si evidenzia l'inserimento nell'elenco di: **manganese e i suoi minerali**, prodotti chimici (acidi inorganici, solfuri, cloruri, solfati, composti organici e inorganici delle terre rare, tiocomposti organici), **oggetti per costruzioni di materie plastiche, motori a pistone, macchine e apparecchi a getto di sabbia e/o vapore, paranchi e vericelli, laminatoi per metalli e loro cilindri, macchine per gli uffici**, oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie e serbatoi, trasformatori elettrici e convertitori, **apparecchi e macchine per la riproduzione del suono e videoriproduzione**, resistenze e cavi elettrici, parti di veicoli per strade ferrate, **trattori stradali e semirimorchi**;
- inserimento nei **beni ad alta priorità**, per i quali nei relativi contratti di vendita deve essere prevista la c.d. **clausola No-Russia** (Allegato XL), di **centri per la lavorazione dei metalli, torni, fresatrici e parti ed accessori riconoscibili destinati alle macchine di cui alle v.d. da 8456 a 8461**.

AMPLIAMENTO DELLE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA BIELORUSSIA


Il **Reg. (UE) n. 1865/2024** ha ampliato le **restrizioni oggettive e soggettive** nei confronti della Bielorussia.


In merito alle restrizioni previste con riferimento al **settore del commercio**, si segnalano:

- l'estensione del **divieto di esportazione di beni e tecnologie a duplice uso** e avanzate;
- ulteriori restrizioni all'esportazione di **beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse**, di cui al neo introdotto articolo 1 ter. Tra detti prodotti, indicati nel nuovo Allegato XVIII, si segnalano: sostanze chimiche e preparazioni, lastre, fogli, pellicole di plastica, oggetti di materie plastiche, gomma sintetica e mescolata, pneumatici, carta, tessuti e filati, stoffe, tessuti, mattoni, piastrelle, vetro, tubi e condotti di ghisa, ferro e acciaio, serbatoi e fusti di ghisa, ferro e acciaio, tubi di alluminio, lavori di acciaio, fili di rame, pompe, macchine e utensili per la lavorazione dei metalli, apparecchi elettrici per illuminazione, veicoli e parti di veicoli;
- nuove restrizioni su **beni per la navigazione marittima e beni di lusso**;
- il divieto di importazione e acquisto di **oro, diamanti, elio, carbone e prodotti minerali** dalla Bielorussia, compreso il petrolio grezzo.

Il Regolamento citato introduce, altresì, **meccanismi antielusivi** delle disposizioni restrittive, tra cui l'obbligo di prevedere nei contratti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di determinati beni (beni e tecnologie sensibili, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni) la c.d. **clausola "no-Belarus"**, finalizzata ad imporre tra le parti il **divieto di riesportazione di beni determinati ben sensibili in Bielorussia**.

Da ultimo, si segnala l'**introduzione del divieto di transito attraverso il territorio della Bielorussia** di beni e tecnologie a duplice uso, di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza bielorusso; di beni in grado di contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse; di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale e di armi esportati dall'Unione.





PUBBLICATO L'ELENCO NAZIONALE DI CONTROLLO DEI BENI DUAL USE

Con il **Decreto del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 1325/BIS/371** è stato istituito l'**elenco nazionale dei beni dual use** non listati e assoggettati ad **autorizzazione individuale** per l'esportazione e la fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica relative a determinati prodotti, individuati all'Allegato A del medesimo Decreto.

L'elenco riporta i prodotti listati, appartenenti alla Categoria 2 (**trattamento e lavorazione dei metalli**), Categoria 3 (**materiali elettronici**) e Categoria 4 (**computers**).

Le autorizzazioni individuali saranno necessarie a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.

NUOVE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI VINCOLANTI IN MATERIA DI ORIGINE.

Come previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 18/2024, dal **1° ottobre 2024**, le istanze di rilascio di **Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO)** dovranno essere presentate all'Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane utilizzando **esclusivamente l'apposito modulo di domanda**, pubblicato sul sito istituzionale di ADM.

L'istanza, firmata digitalmente dal richiedente, dovrà essere inviata, via mail, al seguente indirizzo di posta elettronica dir.dogane.origine@adm.gov.it, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Il modulo dovrà riportare informazioni dettagliate sulla merce, la sua classificazione doganale, il processo di lavorazione e la documentazione di supporto.

Con riferimento ai **soggetti AEO**, in ragione dell'esigenza di ampliare i benefici derivanti dalla verificata compliance doganale e fiscale di tali operatori, l'Agenzia si impegna a rilasciare la IVO **entro e non oltre 60 giorni** dall'accettazione dell'istanza, in luogo dei 120 giorni ordinariamente previsti dalla normativa.



VIA ALLO SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO

Il **1° luglio 2024** è entrato nella sua prima fase di attuazione il sistema di **sdoganamento centralizzato all'importazione** (CCI). Tale sistema, riservato agli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali ("AEOC"), permette di "centralizzare" le attività di importazione, permettendo di **presentare la dichiarazione doganale** - previa autorizzazione da richiedere sull'EU Trader Portal - **presso l'Ufficio doganale competente per il luogo in cui il titolare dell'autorizzazione è stabilito, anziché presso il luogo in cui le merci sono presentate**, riducendo le interazioni con le diverse dogane.

La fase 1, operativa dal 1° luglio 2024, riguarda:

- lo sdoganamento centralizzato con dichiarazioni doganali normali e con dichiarazioni doganali semplificate;
- il vincolo delle merci ai regimi doganali di: immissione in libera pratica (compresa la re-importazione), deposito doganale, perfezionamento attivo e uso finale;
- tutti i tipi di merci, escluse le merci sottoposte ad accisa, le merci unionali scambiate con territori fiscali speciali e le merci soggette a misure di politica agricola comune.

CBAM - STOP ALLA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE I VALORI DI DEFAULT!

Per le importazioni di "merci CBAM", effettuate a partire dal 1° luglio 2024, **non sarà più possibile avvalersi dei valori di default** pubblicati dalla Commissione europea. Ciò significa che a partire da tale data e per tutto il periodo transitorio, gli importatori, per poter adempiere agli obblighi di rendicontazione trimestrale, dovranno essere in possesso dei dati reali (c.d. Actual Data) delle emissioni di anidride carbonica riferite agli impianti di produzione situati nei Paesi Terzi.

I Dichiaranti CBAM

(importatore/rappresentante doganale indiretto) quali unici responsabili, hanno quindi l'onere di reperire e verificare la correttezza di tali dati entro il termine di presentazione delle relazioni trimestrali.

Laghezza, in partnership con un importante Studio internazionale di consulenza ambientale, ingegneria e servizi legati alla sostenibilità, può supportare gli operatori unionali nelle seguenti attività:

- raccolta parametri di rendicontazione e primo screening della completezza delle informazioni
- analisi e verifica del processo di rendicontazione per valutare la "Reliability" del dato e del calcolo
- calcolo delle Emissioni Incorporate (c.d. Embedded Emissions)
- gestione dei dati attraverso un apposito strumento di calcolo del "Carbon Footprint"
- gestione dei dati tramite tecnologia Blockchain